

**TRIBUNALE DI MANTOVA  
SECONDA SEZIONE CIVILE****Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.**

Nel procedimento civile OMISSIS R.A.C.C. iscritto a ruolo in data 01/04/2020 e promosso da

CLIENTE

*RICORRENTE*

Contro

BANCA

*CONVENUTO*

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2020; letti gli atti di causa e le conclusioni delle parti da aversi qui per integralmente richiamate;

rilevato che parte ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria per sentir accertare la usurarietà delle condizioni economiche applicate al rapporto di finanziamento mediante cessione del quinto intercorso con la parte convenuta così da ottenere la ripetizione degli interessi usurari corrisposti;

rilevato che ha altresì chiesto, in ogni caso, la ripetizione di una serie di costi e spese sostenute per la erogazione del mutuo, cd. costi up front, in ragione della anticipata estinzione del finanziamento ed avuta a mente il tenore della decisione della Corte di Giustizia del 2019; rilevato che la convenuta nel costituirsi ha chiesto il rigetto delle domande di controparte.

Le domande attoree sono infondate vanno rigettate.

Quanto alla deduzione che il tasso applicato sarebbe usurario in considerazione della misura della commissione per estinzione anticipata, si deve rilevare che tale commissione non si pone quale condizione economica propedeutica ad ottenere il finanziamento richiesto o ad ottenerlo alle condizioni promesse poiché la commissione per estinzione anticipata, oltre che esclusa dalla stessa Banca d'Italia, non è uno di quei costi che la parte deve sostenere per la erogazione del credito sicché essa è in ogni caso esplicitamente esclusa dalla L. 108/96.

Sul punto la posizione della giurisprudenza di merito è ampiamente consolidata in tal senso e la giurisprudenza dell'intestato ufficio è conforme. La domanda è pertanto manifestamente infondata e va rigettata con conseguente rigetto di tutte le domande risarcitorie collegate alla presunta usurarietà del tasso di interesse applicato.

Quanto alla circostanza che il tasso sarebbe usuraio in ragione della misura della polizza assicurativa, va osservato che anche tale deduzione è infondata. Appare opportuno ricordare che il finanziamento oggetto del presente giudizio è una cessione del quinto della pensione.

Per tale categoria di erogazioni le Istruzioni della Banca d'Italia del 2006 (applicabili ratione temporis al contratto sottoscritto in data 15/12/2008) facevano esplicita menzione al fatto che tale voce di costo non dovesse essere ricompresa nelle voci da valorizzare per la composizione del TEG (Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purchè siano certificate da apposita polizza).

*Ordinanza, Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola, del 7 luglio 2020*

Si deve ricordare altresì che nei finanziamenti con cessione del quinto la sottoscrizione di una polizza che copra il rischio morte è obbligatoria per legge (art. 1 seconda parte del comma 4 DPR 180/1950 “*I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario*”).

In tale contesto normativo e regolamentare non è applicabile il principio di diritto espresso da Cass. 8806/2017, seguita poi da giurisprudenza conforme del 2018, poiché il fulcro del ragionamento di quella decisione, nel cassare una sentenza della Corte di Appello di Napoli, era proprio che le successive istruzioni della Banca d'Italia del 2009, a partire dalle quali tale voce sarà espressamente inclusa nella verifica del TAEG, avessero natura ricognitiva non essendo previsto, per le tipologie di finanziamento diverse da quelle operate con cessione del quinto, una espressa esclusione.

La particolarità del caso in esame è che si tratta di una cessione del quinto che quindi scontava, alla data della sua sottoscrizione, una espressa esclusione così che le Istruzioni del 2009 non possono avere portata ricognitiva, come sostenuto dalla Cassazione, bensì natura innovativa e come tale ovviamente non può avere effetto retroattivo anche per i contratti stipulati anteriormente.

Quanto alla domanda di ripetizione delle spese collegate alla erogazione del credito in ragione della anticipata estinzione del finanziamento si deve rilevare come la citata sentenza della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 non sia pertinente.

Quella sentenza, emessa a seguito di giudizio pregiudiziale sulla interpretazione di una norma polacca, si limita ad osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto.

Quella decisione tuttavia non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata.

La disciplina della materia è regolata dall'art. 125 sexies TUB a mente del quale “*1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro*”.

La normativa nazionale, peraltro non applicabile al caso concreto in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto prima della entrata in vigore (nel 2010) della modifica al TUB nell'art. 125 sexies, non fa alcun riferimento ai costi iniziali sostenuti

*Ordinanza, Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola, del 7 luglio 2020*

dal cliente e la circostanza non appare né una dimenticanza né una eccessiva sproporzione a svantaggio del cliente.

Apparirebbe alquanto singolare che, per esempio, il cliente potesse ottenere il rimborso di una quota delle spese di istruttoria o delle spese per l'intermediario creditizio poiché l'istruttoria e l'attività dell'intermediario si svolgono in una fase prodromica alla erogazione del credito e quei costi remunerano una attività che la banca o il terzo svolge prima di erogare la somma data a mutuo e che ovviamente, anche laddove l'importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata pro quota essendosi svolta tutta già prima della erogazione del credito.

Avendo a mente per esempio le spese per la mediazione di un intermediario del credito rimane incomprensibile in quale modo ad egli possa essere chiesto in ripetizione quanto percepito per la propria prestazione professionale per il fatto che il cliente in un certo momento di vita del rapporto decida di estinguere anticipatamente il mutuo.

Gli unici costi che possono essere oggetto di domanda di rimborso, come peraltro recita oggi l'art. 126 sexies TUB, sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito (e quindi di norma interessi e spese collegate per esempio all'incasso della rata piuttosto che la quota parte della polizza assicurativa eventualmente sottoscritta per la parte di tempo di cui non si è goduto).

Tali costi "ricorrenti" sono infatti stati già correttamente scomputati dall'istituto di credito sicché la domanda è infondata.

Va anche osservato che la decisione resa dalla Corte di Giustizia nel 2019 non può trovare applicazione nel presente giudizio (contratto sottoscritto nel dicembre 2008) anche perché resa su norma polacca dal tenore evidentemente difforme da quello cristallizzato oggi nell'art. 126 sexies TUB nel quale il legislatore nazionale si è fatto onere di disciplinare quali siano le conseguenze del rimborso anticipato.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi per discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande di CLIENTE poiché infondate;
- 2) Condanna CLIENTE a rifondere a BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 2.425,00 per compenso, oltre a I.V.A., C.N.P.A. oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% ex D.M. 55/2014.

Così deciso in Mantova, il 07/07/2020.

**IL GIUDICE DESIGNATO**  
- Dott. Giorgio Bertola -

*Ordinanza, Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola, del 7 luglio 2020*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS